



Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 12/04/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

**APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
RELATIVE A CONCESSIONI PER PICCOLE DERIVAZIONI, ATTINGIMENTI E L'USO
DOMESTICO DI ACQUE PUBBLICHE"**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. Il Regio Decreto n. 1775/1933 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*", disciplina le derivazioni e l'utilizzazione di acqua pubblica;
- b. il D.Lvo n.152/06 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*" all'art. 96, ultimo comma, prevede che: "*Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico*";
- c. la Regione Campania, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 290/1999, recante "*Proroga dei termini nel settore agricolo*", ha adottato la D.G.R. n. 3944/01 recante "*Semplificazione delle procedure per le concessioni di utenze minori di acque pubbliche*";
- d. con D.G.R. n. 1220/2007 è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, che al punto 9) ha stabilito, nelle more della sua definitiva approvazione << *di vietare, come concordato con le Amministrazioni Provinciali, in riferimento alle misure di salvaguardia contenute nel Piano, tutte le richieste di autorizzazione a ricerca, sia per finalità produttive che per uso domestico, nonché tutte le derivazioni, per le quali viene fatta richiesta di sanatoria, per concessione o per denuncia pozzo, anche domestico, inoltrate in data successiva alla pubblicazione sul BURC del presente atto* >>.
- e. il divieto di cui al punto 9) della D.G.R. n. 1220/2007, ha comportato la trivellazione abusiva di pozzi e la realizzazione di derivazioni abusive da corpi idrici sotterranei e superficiali, che costituiscono un non controllato sfruttamento delle risorse idriche.
- f. la Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta normativa e nelle more di approvazione del Piano di tutela delle Acque, elaborava una bozza di regolamento per la disciplina delle procedure relative alle concessioni per piccole derivazioni ed utenze minori di acque pubbliche e la inviava con nota prot. n. 2011.0523548 del 04/07/2011 a tutte le Province ed Autorità di Bacino della Regione Campania, quali organi competenti per il rilascio delle concessioni di cui sopra, al fine di acquisire le relative osservazioni. Successivamente pervenivano le osservazioni dei seguenti Enti: Provincia di Salerno, Autorità di bacino Nord Occidentale, Interregionale Sele, Destra Sele e Sarno ed Autorità di bacino della Puglia;
- g. con nota prot. n. 2011.0571597 del 20/07/2011, la suddetta bozza di regolamento è stata inviata all'Ufficio legislativo del Presidente, al fine di acquisire il prescritto parere;
- h. a seguito dell'analisi delle osservazioni pervenute al Settore regionale competente, e di ulteriori modifiche apportate al regolamento in questione, la Regione, con note prot. n. 2011.0801702 del 24/10/2011 e n. 2011.0818930 del 28/10/2011, ha convocato, rispettivamente per il giorno 28/10/2011 e per il giorno 04/11/2011, tutte le Province, al fine di definire la stesura finale del regolamento;
- i. in tali incontri, sono emerse ulteriori criticità che hanno portato ad una rielaborazione del regolamento in oggetto, con particolare attenzione alla semplificazione amministrativa;
- j. con nota prot. n. 2012.0121509 del 16/02/2012 il Settore Ciclo Integrato delle Acque, ha inviato ulteriore stesura del Regolamento all'Ufficio legislativo per il prescritto parere;
- k. con nota prot. n. 5610/UDCP/GAB/UL del 12.04.2012, l'Ufficio legislativo ha inviato parere sul regolamento suddetto;
- l. l'Ufficio legislativo, all'esito dei ripetuti incontri con i referenti dell'area proponente, ha reso parere favorevole con nota prot. n. 7672/UDCP/GAB/UL/2012

CONSIDERATO CHE:

- a. l'art. 117, comma 6, della Costituzione, pur riservando, nelle materie di potestà legislativa esclusiva, la potestà regolamentare in capo allo Stato, ne riconosce il potere di delega alle Regioni;
- b. l'art. 96, comma 11, del D. Lgs. n.152/06, prevede che *“Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico”*;
- c. la Regione Campania, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 della L. n. 290/1999, recante *“Proroga dei termini nel settore agricolo”*, ha adottato la D.G.R. n. 3944/01 recante *“Semplificazione delle procedure per le concessioni di utenze minori di acque pubbliche”*;
- d. il Regolamento proposto con la presente delibera assorbe integralmente la disciplina di cui alla D.G.R. 3944/01;
- e. la trivellazione abusiva di pozzi e la realizzazione di derivazioni abusive da corpi idrici sotterranei e superficiali, conseguenti al divieto di cui al punto 9) della D.G.R. n. 1220/2007, costituiscono un non controllato sfruttamento delle risorse idriche che necessita assolutamente di verifica ed eventuale regolarizzazione ovvero chiusura.

RITENUTO

- a. di dover procedere all'emanazione di apposita normativa regionale per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche;
- b. di dover revocare la D.G..R. n. 3944/01 in quanto assorbita integralmente dal Regolamento proposto con la presente delibera;
- c. necessario prevedere la possibilità di rilasciare concessioni per la regolarizzazione delle derivazioni effettuate in contrasto con il divieto di emanare provvedimenti autorizzativi e/o concessori imposto dalla D.G.R. n. 1220/2007 e realizzate fino alla data di pubblicazione della presente delibera, fermo restando la presentazione di apposita istanza entro i termini stabiliti nonché il pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 96 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e dei canoni dovuti;

VISTO

- a. l'art. 117, comma 6, Cost.;
- b. R.D. n. 1775/1933;
- c. D. Lgs. n. 152/06;
- d. D.G.R. n. 3944/2000;
- e. la D.G.R. 1220/2007;
- f. nota prot. n. 2011.0523548 del 04/07/2011;
- g. nota prot. n. 2011.0571597 del 20/07/2011;
- h. note prot. n. 2011.0801702 del 24/02/2011;
- i. nota prot. n. 2011.0818930 del 28/10/2011;
- j. nota prot. n. 2012.0121509 del 16/02/2012;
- k. nota prot. n. 5610/UDCP/GAB/UL/2012;
- l. nota prot. n. 7672/UDCP/GAB/UL/2012

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di sottoporre al Consiglio Regionale per la relativa approvazione la proposta di “*Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche*”, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di sopprimere il punto 9) della D.G.R. 1220/2007;
3. di revocare la D.G.R. n. 3944/2001, con effetto dall’entrata in vigore del Regolamento proposto con la presente delibera;
4. di prevedere, per le perforazioni ovvero derivazioni realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo ed in contrasto con il divieto di rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessori imposto dalla D.G.R. n. 1220/2007 e comunque realizzate a far data dal 20/08/2007 e fino alla data di pubblicazione della presente delibera, la possibilità di procedere, a seguito di autodenuncia da presentare a cura dell’interessato entro e non oltre il 30/06/2013 al rilascio del provvedimento concessorio o autorizzativo secondo le modalità previste nell’allegato regolamento per le nuove derivazioni e/o emungimenti, fermo restando il pagamento delle sanzioni amministrative previste dall’art. 96 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e dei canoni annuali dovuti per la portata di acqua richiesta con l’istanza di derivazione e, comunque, previa verifica delle condizioni imposte dall’ordinamento.
5. di esonerare le Province dal pagamento previsto per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, in quanto subdelegate in materia dalla Regione Campania ai sensi della L.R. n. 16/1982;
6. di inviare la presente delibera e l’allegata proposta di regolamento al Presidente del Consiglio Regionale ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle AA.GG.CC. n. 5, 11, 15 e 16;
8. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.